



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

N. 954 /10 Reg. Ricorsi Civili

N. Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dr. Rosa Anna Depalo | Presidente |
| 2) Dr. Valeria Montaruli..... | Giudice relatore |
| 3) Dr. Tamara Gallinari..... | Giudice Onoraria |
| 4) Dr. Carlo Di Carlo..... | Giudice Onorario |

letti gli atti relativi al minore D.L., nato a ... l'...2008, figlio di G. e di A.M., genitori non coniugati;

osservato che il caso del predetto è stato portato all'attenzione di questo tribunale a seguito di ricorso del P.M. con il quale veniva chiesta, ai sensi dell'art. 317-*bis* cod. civ., l'adozione di provvedimenti di affidamento e di mantenimento del minore;

rilevato che, dalla stessa prospettazione contenuta nel ricorso e dal verbale di ascolto della madre allegato, non emerge alcuna situazione di pregiudizio a carico del minore, ma, esclusivamente, la richiesta della madre di una regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali del minore con il padre;

considerato che, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale relativo al procedimento *ex art. 317-bis* cod. civ., esso ha assunto una natura para – contenziosa, avendo la Cassazione affermato che le innovazioni introdotte dalla legge n. 54/2006 hanno fornito una definitiva autonomia al procedimento *ex art. 317-bis* cod. civ., allontanandolo dall'alveo delle procedure relative al controllo della potestà genitoriale e avvicinandolo a quelli per separazione e divorzio, facendone conseguire, perfino, la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti, emessi in sede di reclamo, relativi all'affidamento dei figli naturali e alle relative statuizioni economiche (cfr. Cass. sez. I 2 aprile-30ottobre 2009, n. 23032);

che, dunque, detto ricorso va proposto, nelle forme di cui agli artt. 709-*ter* cod. proc. civ. ed a mezzo del difensore, dalla parte interessata;

ritenuto, pertanto, non potendosi riqualificare il ricorso ai sensi dell'art. 333 cod. civ., di doverne dichiarare l'inammissibilità;

P.Q.M.

Applicati gli artt. 333-336 cod. civ., 737 e ss. cod. proc. civ., 23 e ss. DPR n. 616/1977, sul conforme parere del Pubblico ministero, così provvede in via definitiva:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal P.M. nell'interesse di D.L.;
- 2) manda la cancelleria per la comunicazione al P.M. e per la notifica alla madre.

Bari, lì 27.10.10

Il giudice estensore

Il presidente